



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Gian Paolo Macagno Presidente -

dott. Paolo Di Marzio Consigliere Rel. **R.G.N. 24769/2019**

dott. Federico Lume Consigliere - Cron.

dott. Rosanna Angarano Consigliere - **C.C. 8/5/2026**

dott. Giuliano Tartaglione Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto: Irpef, Iva ed Irap,
2004 - Indagini Bancarie -
PVC - Oneri probatori.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

██████████ rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale
stesa in calce al ricorso, dall'Avv. ██████████ del Foro di Sciacca,
che ha indicato recapito Pec;

- **ricorrente** -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*,
dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla
via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **controricorrente** -

avverso

la sentenza n. 1225, pronunciata dalla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia il 12.2.2019, e pubblicata il 28.2.2019;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. La Guardia di finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più anni
d'imposta nei confronti di ██████████ istituendo il contraddittorio e



recepando anche alcuni suoi rilievi (ric., p. 2), e provvedeva pure ad indagini sui suoi conti correnti bancari, giungendo alla conclusione che aveva svolto attività d'impresa conseguendo redditi non dichiarati. All'esito notificava al contribuente Processo Verbale di Costatazione. L'Agenzia delle Entrate, recepiti gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari, notificava al contribuente l'avviso di accertamento n. [REDACTED] avente ad oggetto maggiori imposte per Irpef, Iva ed Irap, con riferimento all'anno 2004, richiedendo tributi per un valore dichiarato di Euro 1.339.738,00.

2. [REDACTED] impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo non provato che il contribuente avesse svolto attività d'impresa, ed annullava l'avviso di accertamento.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, confermando i propri precedenti relativi ai rapporti tra le stesse parti con riferimento agli anni d'imposta 2005 e 2006, ritenuto corretto l'accertamento eseguito dell'Amministrazione finanziaria, la quale aveva fondato i suoi rilievi su accertamenti bancari in ordine ai quali il contribuente non aveva fornito giustificazioni, riformava la decisione della CTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell'atto impositivo.

4. Ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] affidandosi a tre motivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 4, c.p.c., e dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., per avere il giudice dell'appello "omesso la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richieste



delle parti, nonché la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” (ric., p. 7) lamentando, in particolare, che la CTR non ha esaminato le ragioni di accoglimento del ricorso poste a fondamento della sentenza di primo grado e le critiche proposte per censurare la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, peraltro solo parzialmente riportato.

1.1. Il contribuente propone in sostanza una contestazione di nullità della sentenza del giudice dell’appello, che però non appare fondata.

La CTR innanzitutto ricostruisce, in sintesi ma con chiarezza, lo sviluppo degli accertamenti svolti nei confronti del contribuente e le contestazioni che gli sono state mosse. Poi illustra la ragione della decisione della CTP, la quale ha accolto il ricorso della parte privata ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato la qualità di imprenditore commerciale di [REDACTED]

Quindi opera richiamo alle proprie pronunce relative ad altri anni d’imposta e sintetizza la sua valutazione affermando la correttezza dell’accertamento tributario “sia” con riferimento alla “legittima valenza degli accertamenti bancari, sia riguardo alla qualifica di imprenditore desumibile da circostanze di valenza indiziaria che il contribuente si è limitato a negare senza fornire alcun concreto elemento di riscontro” (sent. CTR, p. III).

Non è compito del giudice del merito esaminare ciascuna delle argomentazioni proposte dalle parti, ma illustrare con chiarezza le ragioni della sua decisione, A tanto ha provveduto il giudice di secondo grado, anche se esprimendosi con estrema concisione ed operando richiamo ad altri provvedimenti, comunque intervenuti tra le stesse parti, e quindi dalle stesse ben conosciuti.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.



2. Mediante il secondo strumento d'impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., "sia sotto il profilo dell'omessa pronuncia che dell'ultrapetizione" (ric., p. 7), per non avere il giudice dell'appello tenuto conto delle ragioni della decisione di primo grado e non aver rilevato che l'accertamento, come effettuato, poteva svolgersi legittimamente solo nei confronti di un imprenditore, mentre il contribuente ha provato di avere stipulato contratti di associazione in partecipazione quale associato, e non aveva pertanto assunto la qualità di imprenditore.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente critica l'omesso esame, da parte del giudice del gravame, del fatto che non erano sufficienti le indagini bancarie ad attribuire la qualità di imprenditore, in assenza di ogni altro elemento di riscontro che doveva essere fornito dall'Amministrazione finanziaria, che comunque aveva proceduto in maniera irregolare, neanche istituendo il contraddittorio preventivo, sebbene tra i tributi contestati vi sia l'IVA, e l'Ente impositore neppure ha operato alcun riferimento ai costi, che comunque il contribuente, in quanto ritenuto imprenditore, non poteva non aver sostenuto.

3.1. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione il contribuente contesta, a quanto è dato comprendere, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, anche se lamentando un vizio di motivazione, e comunque l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, peraltro commistionando con una censura di violazione di legge (terzo motivo). I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

3.2. Un primo argomento che il contribuente ritiene decisivo è che l'accertamento, per come compiuto basandosi esclusivamente, nella sua



prospettazione, su accertamenti bancari, poteva essere effettuato solo nei confronti di un imprenditore, ma lui non lo era, e l'Amministrazione finanziaria non ha provato che lo fosse. Inoltre, il contribuente allega di avere prodotto contratti di associazione, evidentemente in partecipazione e, a quanto è dato comprendere, in veste di associato, i quali dimostrerebbero che lui non era un imprenditore.

Partendo da quest'ultimo argomento, pare sufficiente osservare che nulla impedisce che un associato in partecipazione svolga attività imprenditoriale. Peraltro il contribuente non illustra neppure in sintesi questi contratti di associazione che cosa prevedessero, ed in tal modo non consente di stimare la loro rilevanza. Ancor più, non indica come abbia provato ciascuna delle operazioni bancarie contestategli con quale contratto di associazione avessero pertinenza e per quale importo.

Ritiene quindi il contribuente che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare la sua qualità di imprenditore. La CTR afferma che la circostanza che egli fosse un imprenditore risultava da plurime circostanze di valenza indiziaria, motivazione scarna, invero, ma aggiunge che risulta legittima pure la "valenza degli accertamenti bancari" (sent. CTR, p. III). L'Amministrazione finanziaria sottolinea in controricorso che "i rilevanti importi delle movimentazioni" bancarie "erano sintomi di attività imprenditoriale occulta giacché il contribuente non aveva fornito giustificazioni sufficienti" (controric., p. 3).

3.2.1. La CTR ha pertanto ritenuto che fosse già l'analisi delle movimentazioni bancarie, tante, su più conti, per importi rilevanti, a fornire una prova presuntiva dello svolgimento di attività d'impresa, presunzione a fronte della quale il contribuente non ha mai fornito giustificazione alcuna.

La tesi sostenuta dal giudice dell'appello, in considerazione della presunzione legale (relativa) che assiste gli accertamenti tributari fondati sulle movimentazioni bancarie, che importano l'inversione dell'onere della



prova, risulta condivisibile. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili, Cass. sez. V, 18.9.2024, n. 25043; e non si è mancato di specificare che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, Cass. sez. V, 31.1.2024, n. 2928.

3.2.2. Ancor più specificamente, già in precedenza si era chiarito, sempre condivisibilmente, che l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale



attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti, Cass. sez. V, 28.2.2017, n. 5135 (conf. Cass. sez. V, 13.10.2011, n. 21132, Cass. sez. V, 23.4.2007, n. 9573, ed altre).

Pertanto, non era necessario che l'Amministrazione finanziaria dimostrasse la qualità di imprenditore commerciale del contribuente per poter azionare nei suoi confronti una pretesa fondata sulle movimentazioni riscontrate sui suoi conti correnti bancari ed in relazione alle quali il contribuente non ha fornito alcuna giustificazione analitica, come accertato dalla CTR.

3.3. Sebbene il contribuente non sembri proporre motivi di ricorso in proposito, limitandosi ad introdurre gli argomenti per criticare la ritenuta superficialità dell'accertamento tributario, appare opportuno aggiungere, innanzitutto, che il contribuente il quale intenda contestare la mancata attuazione del contraddittorio in ordine ad un tributo armonizzato (Iva), ha comunque l'onere di superare la c.d. prova di resistenza, e deve quindi indicare quali siano gli argomenti che avrebbe potuto proporre in sede di contraddittorio, dimostrandone la rilevanza, ma in questo giudizio il contribuente non vi ha provveduto.

In ordine alla omessa considerazione dei costi da parte dell'Ente impositore, il contribuente neppure indica di aver proposto una simile censura nei gradi di merito del giudizio.

Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati e devono perciò essere respinti.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.



4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condanna del ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, l'8.5.2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

